

Codice A1617A

D.D. 5 dicembre 2025, n. 1069

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione P.F.T.E. : "Riqualificazione area sciabile di San Sicario" Comune sede di intervento: Cesana Torinese - Frazione San Sicario Richiedente: Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea - (P. IVA 11384150014)



ATTO DD 1069/A1617A/2025

DEL 05/12/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici.
Autorizzazione P.F.T.E. : "Riqualificazione area sciabile di San Sicario"
Comune sede di intervento: Cesana Torinese – Frazione San Sicario
Richiedente: Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea - (P. IVA 11384150014)

Visti:

- la nota prot. n° 1097 in data 02/04/2025, acquisita al prot. n° 54423/DA1617A in data 04/04/2025 con la quale la Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea ha presentato istanza di autorizzazione del progetto di intervento "Riqualificazione area sciabile di San Sicario" nel comprensorio sciistico "Via Lattea"
- la successiva nota prot. n° 3317 in data 30/10/2025, acquisita al prot. n° 165529/DA1617A in data 30/10/2025, con la quale la Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea ha presentato integrazioni di carattere sostanziale per la prosecuzione dell'istruttoria della proposta progettuale;
- la richiesta prot. n° 171588/DA1617A in data 10/11/2025 al Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica del parere geologico e nivologico di competenza, in merito alla compatibilità degli interventi previsti dal progetto inerente la realizzazione del progetto de quo con la stabilità dei luoghi e la regimazione delle acque superficiali e profonde;
- la documentazione allegata alla istanza, conservata agli atti, e le successive integrazioni pervenute;

Preso atto che secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, a seguito della rivisitazione della organizzazione della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, le funzioni amministrative inerenti il rilascio di autorizzazioni ai sensi della L.r. 45/1989 sono state trasferite ai Settori tecnici Piemonte Nord e Piemonte Sud;

Considerato che:

- il progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di assoggettabilità a VIA, conclusasi con la D.D. n° 3/DA2106B in data 17/01/2023 del Responsabile del Settore Sport e tempo libero della Direzione regionale Coordinamento Politiche e fondi europei – Turismo e sport, con la quale il progetto è stato escluso dalla fase di VIA

- con la D.D. n° 1909/DA1813C in data 01/10/2025 del Settore tecnico regionale Città metropolitana di Torino è stata rilasciata l'autorizzazione idraulica n° 6476/2025 per il rifacimento degli attraversamenti del Rio Verdillon e del Rio Envers, e che tali attraversamenti dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Autorità idraulica con tale provvedimento;

Visto il verbale di istruttoria redatto dal Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For Gabriele per gli aspetti forestali e vegetazionali, allegato B al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, da cui emerge che:

§ l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;

§ l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;

§ le superfici interessate dall'intervento :

- non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- ricadono nell'area sciabile e di sviluppo montano del Comprensorio sciistico "Via Lattea" Area Sciabile San Sicario – Monti della Luna individuata con la D.G.R. 29 settembre 2023 n° 13-7491

§ l'intervento rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 come di interesse pubblico in quanto con la D.G.R. n° 27-1512 in data 12 giugno 2020 risulta essere stata individuata la relativa aree sciabile e di sviluppo montano prevista al comma 1 dello stesso articolo;

§ l'intervento si colloca sulle pendici sud-occidentali del Monte Fraiteve, da una quota di 2.400 m.s.l.m , ad una quota 1.700 m.s.l.m. ai limiti della Frazione di San Sicario Alto. I tracciati delle piste interferiscono con il rio Rougies, il rio Chagnard, il rio Verdillon ed il Rio Envers;

§ l'intervento prevede:

- la realizzazione di una bretella "pista 79 – sky lodge" di lunghezza pari a 787 m
- la realizzazione di una pista di raccordo "Club Med – Clot de la Mais" di lunghezza pari a 477 m
- la realizzazione di una nuova pista di allenamento sul tracciato della pista n° 18 da tempo dismessa;
- l'ampliamento dell'impianto di innevamento programmato esistente;
- la realizzazione delle opere di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite e di interventi di recupero e riqualificazione ambientale di alcuni tratti di piste in dismissione

§ la realizzazione delle opere comporterà movimenti terra pari a 45.436 m³ tra volumi di scavo e riporto, inclusi i ritombamenti per l'ampliamento dell'impianto di innevamento, ed interesseranno una superficie pari complessivamente a 38.812 m² , di cui circa 23.102 m² boscata;

§ il richiedente è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto non rientra tra i soggetti obbligati;

§ L'intervento:

- ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dall'art 9 della L.r. n° 45/1989 in quanto l'azione di trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico;
- prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco pertanto il richiedente è tenuto a effettuare la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009 ;

ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea" (P. IVA 00941880015) a realizzare l'intervento di modifica e trasformazione delle superfici meglio individuate nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, con la successiva prescrizione:

- in fase di realizzazione dovranno essere oggetto di monitoraggio e verifica gli interventi di inerbimento. Ove l'intervento non assicuri l'attecchimento delle essenze vegetali, e non eviti il

dilavamento del suolo, dovranno essere adottati accorgimenti e tecniche diverse, o procedere ad ulteriori interventi di inerbimento, sino alla affermazione di uno strato erbaceo stabile;

Visto il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 52270/A1809A in data 24/11/2025, acquisita in pari data al prot. n° 180703/DA1617A, Allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si rileva che, ai sensi della L.r. n° 45/1989, l'intervento possa essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante, e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, con prescrizioni e raccomandazioni per l'esecuzione dei lavori che si intendono qui integralmente richiamate;

Preso atto dei pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza presentata dalla Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea" e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale;

Ritenuto pertanto di autorizzare la Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea a realizzare le opere previste dal P.F.T.E. "Riqualificazione area sciabile di San Sicario", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici in comune di Cesana Torinese, Frazione San Sicario, meglio individuate negli elaborati cartografici allegati alla istanza, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle successive prescrizioni:

- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e le raccomandazioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 52270/A1809A in data 24/11/2025, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;
- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e le raccomandazioni dettate con la D.D. n° 1909/DA1813C in data 01/10/2025 del Settore tecnico regionale Città metropolitana di Torino con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione idraulica n° 6476/2025 per il rifacimento degli attraversamenti del Rio Verdillon e del Rio Envers;
- in fase di realizzazione dovranno essere oggetto di monitoraggio e verifica gli interventi di inerbimento. Ove l'intervento non assicuri l'attecchimento delle essenze vegetali, e non eviti il dilavamento del suolo, dovranno essere adottati accorgimenti e tecniche diverse, o procedere ad ulteriori interventi di inerbimento, sino alla affermazione di uno strato erbaceo stabile;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

per le motivazioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni

sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";

- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Legge regionale n° 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";
- la Legge regionale 4 aprile 2024 n° 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- la Legge regionale 8 luglio 2025 n° 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

determina

1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" la Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea" (P. IVA 00941880015) a realizzare le opere previste dal P.F.T.E. "Riqualificazione area sciabile di San Sicario", in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici in comune di Cesana Torinese, Frazione San Sicario, meglio individuate negli elaborati cartografici allegati alla istanza, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle successive prescrizioni:

- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e le raccomandazioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 52270/A1809A in data 24/11/2025, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;
- dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni e le raccomandazioni dettate con la D.D. n° 1909/DA1813C in data 01/10/2025 del Settore tecnico regionale Città metropolitana di Torino con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione idraulica n° 6476/2025 per il rifacimento degli attraversamenti del Rio Verdillon e del Rio Envers;
- in fase di realizzazione dovranno essere oggetto di monitoraggio e verifica gli interventi di inerbimento. Ove l'intervento non assicuri l'attecchimento delle essenze vegetali, e non eviti il dilavamento del suolo, dovranno essere adottati accorgimenti e tecniche diverse, o procedere ad ulteriori interventi di inerbimento, sino alla affermazione di uno strato erbaceo stabile;

3) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore regionale competente

4) Il titolare della autorizzazione:

- a) è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- b) al termine dei lavori dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero e riqualificazione;
- c) dovrà effettuare, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite anche attraverso ulteriori interventi di inerbimento ripetuti nelle stagioni successive e di sostituzione delle fallanze della componente arbustiva ed arborea;
- d) è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto non rientra tra i soggetti obbligati;
- e) è esonerato dalla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 4, lettera b), dello stesso articolo;
- f) è tenuto a provvedere alla compensazione forestale prevista dal comma 4) dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009 con le modalità previste dalla D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021;

5) La presente autorizzazione:

- a) ha validità di anni 3 (tre). Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione;
- b) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio

e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

c) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori Il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta, parere o titolo abilitativo previsti dalle norme vigenti;

d) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

6) Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso in cui intervengano variazioni delle condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento, per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modifiche dello stato vegetativo dei soprassuoli, sia giudicato incompatibile con le condizioni idrogeologiche e lo stato dei luoghi.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e realizzato.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

7) Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord e, per i punti b) e c), anche al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione della superficie boscata l'autocertificazione prevista dalla D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021

b) comunicazione di inizio dei lavori;

c) comunicazione di ultimazione dei lavori, allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori con cui attesti che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto autorizzato;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)

Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70/1596/2025C/A1800A

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

A REGIONE PIEMONTE

Direzione A1600 Ambiente, Energia e Territorio

Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord

Rif: Prot. n. 171588/A1600A del 10/11/2025 , Ns. Prot. n.49945/A1800A del 10/11/2025 - Pratica DQ 75172/C.

Oggetto: L.R. 45/1989. Progetto di “*Riqualificazione area sciabile di Sansicario*” in Comune di Cesana Torinese (TO). Richiedente: Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea.

Trasmissione contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

Il progetto in esame, già sottoposto nel 2022 alla fase di verifica di VIA ai sensi dell'allora vigente L.R.40/98 (con esclusione dalla successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale), si riferisce alla riqualificazione di una porzione dell'area sciabile di Sansicario, in comune di Cesana Torinese, attraverso la realizzazione di alcuni interventi che, sinteticamente, possono riassumersi in un adeguamento di tracciati sciistici ed estensione di alcuni tratti della rete di innevamento programmato.

I tre interventi a progetto possono così riassumersi:

- realizzazione di un nuovo collegamento sciistico (bretella 79 - Club Med - Ski Lodge) tra la pista 79 e la pista 74, attraversando la pista 72, di lunghezza complessiva pari a 780 m; dall'impianto Ski Lodge la bretella prosegue con un nuovo tracciato verso Clos de la Mais per una lunghezza di 477 m. I due tratti di nuove piste si rendono necessari per la gestione dei flussi di sciatori previsti a seguito dello sviluppo residenziale-alberghiero Club Med ;
- realizzazione di una pista dedicata all'allenamento agonistico mediante la riattivazione di un tratto di circa 400 m della ex pista 18, ora in disuso;
- estensione della copertura della rete di innevamento programmato, a parità di consumo di risorse idriche, sui nuovi tratti realizzati e su alcuni tratti attualmente non serviti (piste 79 stadio e 79 media, 72 bassa, nuova 18 bassa, la nuova bretella ed il nuovo raccordo).



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Sulla base delle indagini condotte dal professionista, illustrate nella “Relazione geologica e geomorfologica” a firma del Dott. Geol. Dario Fontan, e come confermato dalla consultazione online della cartografia tematica di Arpa Piemonte (Sistema Informativo SIFRAP), l'area risulta ubicata nell'ambito di un ampio fenomeno franoso interpretabile come Deformazione Gravitativa Profonda di Versante (DGPV), classificato come “frana quiescente” nella Carta Geomorfologica allegata al PRGC. Il professionista incaricato, a conclusione delle sue valutazioni, attesta la compatibilità degli interventi in progetto con i potenziali movimenti estremamente lenti del versante.

Sotto l'aspetto dell'esposizione al pericolo di valanghe il professionista rileva come i settori di versante oggetto d'intervento non interferiscano per naturale conformazione del terreno con siti valanghivi o con zone pericolose, così come confermato sia dalla bibliografia specialistica ufficiale, recepita anche negli elaborati di PRG, che dalle banche dati regionali (SIVA – Sistema Informativo Valanghe).

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata;
- viste le risultanze degli studi condotti, contenute negli elaborati a firma dei Dott. For. Guido Blanchard e Paolo Gallo per la parte progettuale e per gli aspetti forestali e di recupero ambientale e del Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologici e nivologici;
- esaminati gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Cesana Torinese, relativamente al quadro del dissesto e della pericolosità valanghiva, verificati sulla base della cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R. 45/89, l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata.

Nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

- nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo nonché le procedure descritte nelle *“Linee di indirizzo per la gestione del rischio di dispersione di fibre d’amianto – Interventi inerenti gli strumenti regolatori per la pianificazione del territorio (P.R.G. , Regolamento Edilizio) finalizzati alla minimizzazione il rischio di dispersione”*;
- nella medesima fase andranno eseguite a scopo cautelativo sulle sezioni più critiche del tratto di nuova pista in progetto delle verifiche di stabilità anche in condizioni sature. Ciò al fine di tener conto dei potenziali effetti indotti in occasione di eventi meteo-pluviometrici intensi ed eventualmente predisporre adeguate opere di sostegno delle scarpate, qualora non verificate;
- per quanto riguarda la realizzazione della pista di allenamento agonistico in fase esecutiva dovranno essere verificate in dettaglio le sezioni delle canalette drenanti trasversali esistenti, che dovranno essere eventualmente riprofilate qualora caratterizzate da sezione non idonea o sottodimensionate;
- per la realizzazione di tutti gli interventi i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piete erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo, evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La redistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm.
- i riporti dovranno essere opportunamente consolidati, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ristagni delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

- al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice, del collaudatore e del gestore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

*Il Responsabile del Settore
Ing. Michele Marino*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005*

I Funzionari referenti

Dott. Andrea Berteà

Tel. 011-4325353 - e-mail: andrea.berteà@regione.piemonte.it

Dott. Marco Cordola

Tel. 011-4326659 - e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici

Richiesta autorizzazione P.F.T.E. : "Riqualificazione area sciabile di San Sicario"

Comune sede di intervento: Cesana Torinese Frazione San Sicario

Richiedente: Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea" (P. IVA 00941880015)

VERBALE ISTRUTTORIO RILASCIO AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto Funzionario della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, Peterlin Dott. For. Gabriele, incaricato dalla Responsabile del Settore Tecnico Piemonte Nord, arch. Jacopo Chiara, dell'istruttoria tecnica della istanza trasmessa dalla Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" con nota prot. n° 1097 in data 02/04/2025, per ottenere l'autorizzazione del P.F.T.E. : "Riqualificazione area sciabile di San Sicario" in comune di Cesana Torinese, Frazione San Sicario, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici;

Visti:

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7."
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste;
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione."
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "

- la Legge regionale n° 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna"- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 "
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la Legge regionale 4 aprile 2024 n° 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024" ;
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- la Legge regionale 8 luglio 2025 n° 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025" ;
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- la nota prot. n° 1097 in data 02/04/2025, acquisita al prot. n° 54423/DA1617A in data 04/04/2025 con la quale la Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea ha presentato istanza di autorizzazione del progetto di intervento "Riqualificazione area sciabile di San Sicario" nel comprensorio sciistico "Via Lattea"
- la successiva nota prot. n° 3317 in data 30/10/2025, acquisita al prot. n° 165529/DA1617A in data 30/10/2025, con la quale la Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea ha presentato integrazioni di carattere sostanziale per la prosecuzione dell'istruttoria della proposta progettuale;
- la richiesta prot. n° 171588/DA1617A in data 10/11/2025 al Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica del parere geologico e nivologico di competenza, in merito alla compatibilità degli interventi previsti dal progetto inerente la realizzazione del progetto de quo con la stabilità dei luoghi e la regimazione delle acque superficiali e profonde;

Preso atto che secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, a seguito della rivisitazione della organizzazione della Direzione Ambiente, Territorio ed Energia, le funzioni amministrative inerenti il rilascio di autorizzazioni ai sensi della L.r. 45/1989 sono state trasferite ai Settori tecnici Piemonte Nord e Piemonte Sud;

Vista la documentazione allegata alla istanza, conservata agli atti, e le successive integrazioni, ed in particolare:

- la Relazione Tecnica Ottobre 2023 PD_A_A01 redatta dal Dott. For. Guido Blanchard, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino al n° 416 e dall'arch. Paolo Gallo iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Torino al n° 6357A
- la Relazione Forestale e Movimenti terra Ottobre 2023 PD_A_A07 redatta dal Dott. For. Guido Blanchard;
- la Relazione Geologica e Geomorfologica Agosto 2022 SS_W_G_01 redatta dal Dott. Geol. Dario Fontan, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Piemonte al n° 215 sez. A;
- la planimetria catastale Agosto 2022 SS_W_A_02 allegata alla richiesta di verifica di assogettabilità alla fase di VIA;
- gli altri elaborati tecnici e cartografici allegati al progetto ;

Considerato che:

- il progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di verifica di VIA, conclusasi con la D.D. n° 3/DA2106B in data 17/01/2023 del Responsabile del Settore Sport e tempo libero della Direzione regionale Coordinamento Politiche e fondi europei – Turismo e sport, con la quale il progetto è stato escluso dalla fase di verifica di VIA
- con la D.D. n° 1909/DA1813C in data 01/10/2025 del Settore tecnico regionale Città metropolitana di Torino è stata rilasciata l'autorizzazione idraulica n° 6476/2025 per il rifacimento degli attraversamenti del Rio Verdillon e del Rio Envers, e che tali attraversamenti dovranno essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Autorità idraulica con tale provvedimento;
- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- le superfici interessate dall'intervento :
 - § non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
 - § ricadono nell'area sciabile e di sviluppo montano del Comprensorio sciistico "Via Lattea" Area Sciabile San Sicario – Monti della Luna individuata con la D.G.R. 29 settembre 2023 n° 13-7491
- l'intervento rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. n° 2/2009 come di interesse pubblico in quanto con D.G.R. n° 27-1512 in data 12 giugno 2020 risulta essere stata individuata la relativa aree sciabile e di sviluppo montano prevista al comma 1 dello stesso articolo;
- l'intervento ricade nel comprensorio sciistico Via Lattea - Claviere, e si colloca sulle pendici sud-occidentali del Monte Fraiteve, da quota di 2.400 m.s.l.m , a quota 1.700 m.s.l.m. ai limiti della

Frazione di San Sicario Alto. I tracciati delle piste interferiscono con il rio Rougies, il rio Chagnard, il rio Verdillon ed il Rio Envers;

Sotto il profilo tecnico l'intervento prevede:

- la realizzazione di una bretella "pista 79 – sky lodge" di lunghezza pari a 787 m, che costituisce un raccordo tra la pista n° 79 con l'area dove è in corso di realizzazione un nuovo complesso abitativo Club Med e la stazione di partenza del nuovo impianto funiviario per il trasporto di sciatori;
- la realizzazione di una pista di raccordo "Club Med – Clot de la Mais" di lunghezza pari a 477 m, che costituisce un raccordo della pista n° 74 e dello sky lodge con la stazione Clot de la Mais. Sarà realizzato un sovrappasso sul rio Verdillon ed un attraversamento a corda molle sul rio Envers;
- la realizzazione di una nuova pista di allenamento sul tracciato della pista n° 18 da tempo dismessa,
- l'ampliamento dell'impianto di innevamento programmato esistente per garantire la sciabilità delle piste n° 72_B, 79_M, 79_B, 19_B, 18 e 70_B, con una estensione complessiva pari a 3.987 m circa. L'intervento prevede la posa in trincea delle condotte e delle tubature per il passaggio dei sottoservizi, e la posa dei pozzetti per l'installazione dei generatori di neve artificiale;
- la realizzazione delle opere di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite, attraverso inerbimenti con idrosemina utilizzando specie adatte alla stazione;
- la realizzazione di interventi di recupero e riqualificazione ambientale di alcuni tratti di piste in dismissione attraverso la messa a dimora di piantine di Larice e Pino cembro

La realizzazione delle opere comporterà movimenti terra pari a 45.436 m³ tra volumi di scavo e riporto, inclusi i ritombamenti per l'ampliamento dell'impianto di innevamento, ed interesseranno una superficie pari complessivamente a 38.812 m², di cui circa 23.102 m² boscata;

L'intervento interesserà principalmente formazioni erbacee del piano subalpino e superficie boscata, caratterizzata dalla presenza di un popolamento costituito in prevalenza da esemplari di Larice, e nel tracciato "Club Med – Clot de la Mais" un lariceto rado sotto cui è stato realizzato un sotto impianto con Abete rosso. Nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale, floristico che forestale;

L'Unione Montana è esonerata dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/1989 in quanto non rientra tra i soggetti obbligati;

L'intervento:

- ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dall'art 9 della L.r. n° 45/1989 in quanto l'azione di trasformazione è conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico;
- prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco pertanto il richiedente è tenuto a effettuare la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009 ;

Dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;

tutto ciò premesso il sottoscritto Funzionario ritiene che il progetto proposto, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza in materia forestale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, ed esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea" (P. IVA 00941880015) a realizzare l'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, con la successiva prescrizione:

- in fase di realizzazione dovranno essere oggetto di monitoraggio e verifica gli interventi di inerbimento. Ove l'intervento non assicuri l'attecchimento delle essenze vegetali, ed eviti il dilavamento del suolo, dovranno essere adottati accorgimenti e tecniche diverse, o procedere ad ulteriori interventi di inerbimento, sino alla affermazione di uno strato erbaceo stabile;

Torino 21/11/2025

Visto
Il Responsabile di Settore
arch. Jacopo Chiara

Il Funzionario incaricato
Peterlin Dott. For. Gabriele